

Legge di Bilancio per il 2020

È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 (S.O. n. 45/L), la L. 160/2019, la c.d. Legge di Bilancio per il 2020, di cui si offre un quadro sinottico delle principali novità di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 1 , commi 4 e 5	Deducibilità Imu A decorrere dal 2019 viene stabilita la deducibilità dell'Imu assolta sugli immobili strumentali, in misura pari al 50% del reddito di impresa e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni. Uguale previsione è introdotta anche per quanto riguarda l'Imi (Provincia di Bolzano) e l'Imis (Provincia di Trento).
Articolo 1, comma 6	Riduzione aliquota cedolare secca a regime L'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei Comuni ad alta densità abitativa passa dal 15% al 10%. Si segnala che non è stata prorogata al 2020 la cedolare secca (aliquota 21%) su immobili C/1 di superficie massima di 600 metri quadri; tale facoltà, dunque, rimane applicabile per i soli contratti di locazione stipulati sino al 31 dicembre 2019.
Articolo 1, comma 8	Sgravio contributivo per apprendistato giovanile Viene previsto per l'anno 2020, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, uno sgravio contributivo integrale, per i contratti stipulati nel 2020, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a 9. Lo sgravio contributivo si riferisce alla contribuzione prevista dall'articolo 1, comma 773, quinto periodo, L. 296/2006. Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, restando fermo il livello del 10% di aliquota per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Articolo 1, comma 10	Esonero contributivo per le assunzioni dei giovani La riduzione dei contributi di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, L. 205/2017, viene, limitatamente alle assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020, estesa ai lavoratori di età pari a 34 anni e 364 giorni.
Articolo 1, comma 70	Detrazione risparmio energetico e sconto in fattura Viene riscritto il comma 3.1 dell'articolo 14, D.L. 63/2013, stabilendo che lo sconto in fattura, in sostituzione del credito di imposta, a partire dal 1° gennaio 2020, è fruibile per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al D.M. 26 giugno 2015, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.
Articolo 1, comma 75	Monopattini come biciclette (incentivi alla mobilità condivisa) Si equiparano i monopattini elettrici, con potenza massima 500 W, ai velocipedi (biciclette). Ciò comporta, tenendo conto delle diverse prescrizioni del D.M. 229/2019, facilitazioni alla circolazione.
Articolo 1, comma 175, lettera a)	Proroga detrazione risparmio energetico Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il termine previsto per avvalersi della detrazione Irpef e Ires, nella misura del 65%, per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. <i>ecobonus</i>).

	<p>Viene prorogata anche la detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.</p> <p>Vengono abrogate anche le seguenti previsioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione della detrazione al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A; - esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente; - detrazione nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. <p>Viene, inoltre, prorogata per l'anno 2020 la detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.</p>
<p>Articolo 1, comma 175, lettera b)</p>	<p>Proroga ristrutturazioni edilizie e <i>bonus mobili</i></p> <p>Viene prorogata al 31 dicembre 2020 la detrazione al 50%, nel limite di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'articolo 16-<i>bis</i>, comma 1, Tuir.</p> <p>Viene, inoltre, prorogata al 2020 la detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.</p>
<p>Articolo 1, comma 176</p>	<p>Abrogazione sconto in fattura per il risparmio energetico</p> <p>Vengono abrogati i commi 1,2,3 e 3-<i>ter</i> dell'articolo 10, D.L. 34/2019, con cui era previsto il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaici).</p>
<p>Articolo 1, commi 184-197</p>	<p>Credito di imposta investimento beni strumentali nuovi</p> <p>Viene introdotto, in sostituzione del c.d. superammortamento e iperammortamento, un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. Il nuovo credito d'imposta è inquadrabile nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0".</p> <p><u>Requisiti soggettivi</u></p> <p>Posso accedere al credito di imposta le imprese, residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 (in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.</p> <p>È necessario che vi sia il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.</p>

Tipologia beni agevolabili

I beni che danno accesso all'agevolazione sono quelli materiali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa, con l'esclusione dei seguenti:

1. veicoli e altri mezzi di trasporto;
2. beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e quindi con ammortamento più lungo di 15 esercizi;
3. fabbricati e le costruzioni;
4. beni di cui all'allegato 3 annesso alla L. 208/2015;
5. beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Inoltre, sono agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, individuati all'allegato B annesso alla L. 232/2016, come integrato dall'articolo 1, comma 32, L. 205/2017 (beni immateriali – *software* - funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0).

Misura del credito

Il credito è riconosciuto in misura differenziata in ragione della tipologia di beni oggetto dell'investimento:

1. investimenti in beni ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 e in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0":

- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni;

2. investimenti in beni immateriali (*software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (ricompresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016 e integrato dalla L. 205/2017): 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza;

3. investimenti in beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B: 6% del costo, determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir e nel limite massimo di 2 milioni di euro. In questo caso il credito è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati da esercenti arti e professioni.

Utilizzo del credito

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (articolo 17, D.Lgs. 241/1997) in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali.

Il credito può essere utilizzato rispettivamente:

- per gli investimenti di cui agli allegati A e B a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Se l'interconnessione dei beni materiali di cui all'allegato A avviene in un periodo d'imposta successivo a quello dell'entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante;

- a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di

Sede : Alte di Montecchio Maggiore (VI) Via Nogara n. 31 – Mail : info@scaa-vi.it

Uff. Contabilità Tel. 0444/490807-491033 Fax 0444/496070 – Uff. Paghe Tel. 0444/698905 Fax 0444/695013

Ufficio di Arzignano: Via M. Cardina n. 86 – Tel. 0444/674912 fax 0444/1830950

C.F. e P.IVA 02565000243 - Reg. Imprese CCAA Vicenza REA 241125

	<p>cui agli allegati A e B.</p> <p>Il credito d'imposta non soggiace ai limiti generali e speciali di utilizzo e non può essere oggetto di cessione o trasferimento, nemmeno all'interno del consolidato fiscale.</p> <p>Ai fini di mero monitoraggio, le imprese che si avvalgono dell'agevolazione sono tenute a effettuare una comunicazione, da definirsi con successivo decreto, al Mise.</p> <p>Il credito non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.</p> <p>È cumulabile con altre agevolazioni che hanno a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p><u>Controllo e monitoraggio</u></p> <p>I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.</p> <p>In particolare, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della L. 160/2019. Per i beni di cui ai commi 6 e 7, allegati A e B, L. 232/2016, è necessario produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tale onere, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, può essere sostituito da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex D.P.R. 445/2000.</p> <p><u>Regime transitorio – rapporti con super e iper</u></p> <p>Il credito d'imposta non si applica:</p> <ol style="list-style-type: none"> agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, in quanto per tali beni per i quali resta fermo il cd. superammortamento; agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, in quanto per tali beni resta fermo il c.d. iper ammortamento.
<p>Articolo 1, commi 198-209</p>	<p>Nuovo credito R&S</p> <p>Con decorrenza 2020, viene introdotto, in sostituzione del precedente credito di cui all'articolo 3, D.L. 145/2015, il nuovo credito d'imposta per investimenti in R&S, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese.</p> <p><u>Requisiti soggettivi</u></p> <p>Possono fruire del credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla forma giuridica; - dal settore economico di appartenenza; - dalla dimensione e - dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa. <p>La fruizione è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento</p>

dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Al contrario, non possono accedere al credito:

- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale ex L.F., Codice della crisi o altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

Le attività di R&S ammesse

Rientrano tra le attività di R&S ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, alle lettere m (ricerca industriale), q (ricerca industriale) e j (sviluppo sperimentale), § 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/ C 198/01) del 27 giugno 2014.

Con decreto Mise, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data del 1° gennaio 2020, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE.

La misura del credito di imposta

Il credito di imposta è riconosciuto:

- per le attività di R&S in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
- per le attività di innovazione tecnologica, separatamente, in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
- per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto attuativo Mise, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta;
- per le attività di *design* e ideazione estetica in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Utilizzo del credito

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza applicazione dei limiti di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e articolo 34 L. 388/2000, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute. Le imprese devono effettuare una comunicazione al Mise. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi

	<p>e dei componenti negativi. Il credito è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap di cui sopra, non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p><u>Adempimenti per il riconoscimento</u></p> <p>Ai fini del riconoscimento del credito, il sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ovvero un revisore legale iscritto alla sezione "A" (in tal caso si incrementa il <i>bonus</i> di 5.000 euro). Inoltre, le imprese devono redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. La relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 445/2000.</p> <p>Si segnala che la norma fa cessare l'operatività delle precedenti norme sul credito R&S alla data del 31 dicembre 2019.</p>
<p>Articolo 1, commi 210-217</p>	<p>Proroga credito di imposta formazione 4.0</p> <p>È prorogata al 2020 la disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, con l'esclusione delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive.</p> <p>Se le attività di formazione sono erogate da soggetti esterni all'impresa, sono ammissibili al credito anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.</p> <p>È eliminato l'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione all'interno dei CCNL.</p> <p><u>Modifica importi</u></p> <p>Viene rimodulato il limite massimo annuale del credito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per piccole imprese è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro; - per le medie imprese è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro; - per le grandi imprese è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. <p>La misura è aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.</p> <p><u>Modalità utilizzo del credito</u></p> <p>Il credito è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili esclusivamente in compensazione.</p> <p>È fatto divieto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale del credito stesso.</p> <p>Al fine di monitoraggio, deve essere inviata apposita comunicazione al Mise, con un modello, il cui contenuto, modalità e termini di invio saranno individuati con decreto direttoriale.</p>

<p>Articolo 1, commi 219- 224</p>	<p>Bonus facciate</p> <p>Viene introdotta una detrazione dall'imposta lorda in misura pari al 90% per le spese documentate, sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi) o B (parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A) ai sensi del D.M. 1444/1968.</p> <p>La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.</p> <p>Nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata, non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare specifici requisiti previsti dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - decreto Mise 26 giugno 2015 e - decreto Mise 26 gennaio 2010. <p>Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.</p> <p>Sono previsti obblighi di comunicazione all'ENEA, sulla base di istruzioni specifiche che verranno elaborate dall'ente.</p>
<p>Articolo 1, commi 226- 229</p>	<p>Nuova Sabatini – Investimenti Sud - Investimenti ecosostenibili</p> <p>La c.d. Nuova Sabatini viene rifinanziata nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 105 milioni di euro per l'anno 2020; - 97 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 e - 47 milioni di euro per l'anno 2025. <p>Una quota, pari al 30% delle risorse stanziata alla concessione dei contributi statali "maggiorati" del 30% per gli investimenti Industria 4.0.</p> <p>Inoltre, al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, la maggiorazione del contributo statale è elevata al 100% per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti "Industria 4.0" nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nel limite complessivo di 60 milioni, a valere sulle risorse stanziata.</p> <p>Una quota pari al 25% è destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di <i>leasing</i> finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni, i contributi statali sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575%. Ai fini dell'ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili ai requisiti di ecosostenibilità sono certificati dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente.</p>
<p>Articolo 1, comma 287</p>	<p>Reintroduzione Ace</p> <p>Viene, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, reintrodotta l'agevolazione c.d. Ace (aiuto alla crescita economica), prevedendo l'applicazione dell'aliquota del 1,3%.</p> <p>Con la reintroduzione dell'Ace viene abrogata la c.d. Mini Ires di fatto mai entrata in vigore.</p>
<p>Articolo 1, commi 288- 290</p>	<p>Incentivi all'utilizzo dei pagamenti elettronici</p> <p>Con il fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, viene previsto per le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che effettuano abitualmente - al di fuori di</p>

	<p>attività di impresa o esercizio di professione - acquisti con tali strumenti hanno diritto a un rimborso in denaro.</p> <p>Condizioni e criteri saranno individuati con un decreto Mef da emanarsi entro il 30 aprile 2020</p> <p>A tal fine sono stanziati, per gli anni 2021 e 2022 3 miliardi di euro.</p>
Articolo 1, comma 300	<p>Proroga crediti di imposta partecipazione fiere internazionali</p> <p>Per effetto della sostituzione del comma 1 dell'articolo 49, D.L. 34/2019, il c.d. D.L. "crescita", è prorogato il credito di imposta, pari al 30% delle spese sostenute dalle pmi italiane per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, nel limite di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo, pari a</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 milioni per il 2019 e - 5 milioni di euro per il 2020. <p>Le spese interessate sono quelle di affitto degli spazi e allestimento, pubblicità, promozione e comunicazione connesse alla partecipazione alle fiere internazionali.</p>
Articolo 1, comma 340	<p>Bonus bebè</p> <p>Viene rifinanziato l'assegno di natalità (il c.d. <i>bonus bebè</i>), per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.</p> <p>L'importo dell'assegno annuo (che diviene ad accesso universale e non selettivo) viene così modulato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 1.920 euro se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui; b) 1.440 euro se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro; c) 960 euro se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro; d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20%.
Articolo 1, comma 342	<p>Congedo obbligatorio di paternità</p> <p>Viene prorogato anche per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità, elevando la durata a 7 giorni, rispetto ai precedenti 5.</p>
Articolo 1, commi 343 e 344	<p>Bonus asili nido</p> <p>A decorrere dal 2020, il c.d. <i>bonus asili nido</i> viene così rimodulato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro; - 2.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro (raggiungendo l'importo di 2.500 euro).
Articolo 1, commi 346 e 347	<p>Detrazione per studio e pratica della musica</p> <p>Viene introdotta all'articolo 15, comma 1, Tuir, la nuova lettera <i>e-ter</i>, con cui è prevista la detrazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2021, di un importo pari al 19% delle spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande, e scuole di musica</p>

	riconosciute da una P.A., per lo studio e la pratica della musica.
Articolo 1, commi 357 e 358	Card cultura Per l'anno 2020, la c.d. <i>card</i> cultura per i diciottenni, utilizzabile per l'acquisto di determinati prodotti culturali, viene rifinanziata nel limite di spesa di 160 milioni di euro.
Articolo 1, comma 361	Detrazione per spese veterinarie: innalzamento del limite Per effetto della modifica apportata all'articolo 15, comma 1, lettera <i>c-bis</i>), Tuir, viene innalzato a 500 euro il limite massimo (limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro), ai fini della detrazione dall'imposta lorda, pari al 19%, delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
Articolo 1, commi 479-481	Reddito e pensione di cittadinanza A decorrere dal 2020 vengono stanziati 35 milioni di euro per consentire la presentazione delle domande per il reddito e la pensione di cittadinanza, anche attraverso i Caf in convenzione con l'Inps, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee), affidate ai medesimi Caf. Sempre dal 2020, al fine di finanziare le relative attività da parte degli istituti di patronato, è disposto l'incremento di 5 milioni di euro del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Articolo 1, comma 629	Riduzione detraibilità di determinati oneri Viene integrato l'articolo 15, Tuir, con i commi <i>3-bis</i> , <i>3-ter</i> e <i>3-quater</i> prevedendo, con decorrenza dal 2020: a. detrazione integrale con reddito complessivo inferiore a 120.000 euro; b. detrazione in misura pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo dichiarato e 120.000 euro con reddito complessivo superiore a 120.000 euro. Ai fini del computo, il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma <i>3-bis</i> , Tuir.
Articolo 1, commi 632 e 633	Fringe benefit auto aziendali Viene modificata la disciplina relativa al <i>fringe benefit</i> legato alle auto aziendali, tuttavia, le regole vigenti fino al 31 dicembre 2019, continuano ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
Articolo 1, commi 634-652	Plastic tax È istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI). L'imposta si applica sui manufatti che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. L'obbligazione tributaria, sorge al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale o dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione europea. Soggetto passivo è: - per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante. A tal fine, non si considera tale il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l'imposta è dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche; - per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato; - per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore. L'imposta sul consumo di MACSI è individuata in 0,45 euro per kg di materia plastica contenuta nei MACSI.
Articolo 1, commi 653-	Credito di imposta adeguamento tecnologico produttori materie plastiche Viene introdotto, in coerenza con gli obiettivi che saranno delineati dal Piano nazionale sulla

658	<p>plastica sostenibile, un credito di imposta per le imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.</p> <p>Il credito d'imposta è stabilito in misura pari al 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002. Per le spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per la formazione 4.0.</p> <p>La misura massima del credito è individuata in 20.000 euro per azienda beneficiario ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Non si applicano i limiti annuali di utilizzo dei crediti d'imposta ex articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e articolo 34, L. 388/2000.</p>
Articolo 1, commi 661-676	<p>Sugar tax</p> <p>Viene istituita un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche indicate come "<i>bevande edulcorate</i>".</p> <p>L'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione del decreto Mef, di natura non regolamentare, da pubblicarsi entro agosto 2020, con cui sono definite le modalità attuative.</p>
Articolo 1, comma 677	<p>Deduzione buoni pasti mense aziendali</p> <p>Viene modificata la disciplina prevista per i buoni pasto intervenendo sull'articolo 51, Tuir. In particolare, intervenendo sul comma 2, lettera c) è previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una distinzione di trattamento tra prestazioni sostitutive di somministrazioni di vitto e indennità sostitutive; - per le prestazioni sostitutive della somministrazione di vitto, il limite complessivo giornaliero dell'importo che non concorre alla formazione del reddito di lavoro è così definito: <ol style="list-style-type: none"> 1. prestazioni rese in formato diverso da quello elettronico: 4 euro; - prestazioni rese in forma elettronica: 8. <p>Resta invariato l'importo complessivo giornaliero pari a 5,29 euro per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte a lavoratori addetti a strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.</p>
Articolo 1, comma 678	<p>Digital tax</p> <p>Vengono apportate alcune modifiche alla struttura dell'imposta come introdotta con la L. 145/2018.</p> <p>L'imposta sui servizi digitali si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi digitali realizzati dai soggetti passivi di imposta nel corso dell'anno solare. Ai fini del computo delle soglie di ricavi che consentono l'applicazione dell'imposta, si prendono a riferimento i ricavi conseguiti nell'anno precedente a quello di riferimento.</p>
Articolo 1, commi 679 e 680	<p>Tracciabilità detrazioni</p> <p>A decorrere dal 2020, la fruizione della detrazione del 19% prevista dall'articolo 15, Tuir e da altre disposizioni normative, spetta solo in caso di pagamento della spesa con strumenti tracciabili, intendendo come tali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - versamenti bancari o postali; - carte di debito, di credito e prepagate; - assegni bancari e circolari. <p>Resta valido il pagamento in contanti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - medicinali e dispositivi medici e - prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn.

<p>Articolo 1, commi 681- 686</p>	<p>Analisi del rischio fiscale del contribuente</p> <p>Le norme stabiliscono che, per le attività di analisi del rischio di evasione effettuate utilizzando le informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l'anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate e la G. di F. si possano avvalere delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo, nel rispetto di specifiche condizioni poste a protezione dei dati personali dei cittadini.</p> <p>Viene incluso, fra le ipotesi in cui viene limitato l'esercizio di specifici diritti in tema di protezione dei dati personali, l'effettivo e concreto pregiudizio alle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.</p>
<p>Articolo 1, comma 690</p>	<p>Estromissione beni immobili imprese individuali</p> <p>Viene riproposta l'estromissione agevolata, posta in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2020, con versamento di un'imposta sostitutiva dell'8%, dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019.</p> <p>A tal fine, la base imponibile è data dalla differenza tra il valore normale dei beni e il valore fiscalmente riconosciuto, assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.</p> <p>Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.</p>
<p>Articolo 1, commi 691 e 692</p>	<p>Regime forfettario</p> <p>Viene abrogato il regime <i>super</i> forfettario di cui all'articolo 1, commi 17-22, L. 145/2018, previsto per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che conseguono ricavi o percepito compensi tra 65.001 e 100.000 euro.</p> <p>Viene modificato il regime forfettario previsto in caso di ricavi o compensi nel limite di 65.000 euro.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viene reintrodotta il limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio che non può eccedere 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall'imprenditore o dai suoi familiari; - viene inibito il regime ai soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato); - è previsto un regime premiale in caso di un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, in tal caso, infatti, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto a 4 anni; - ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfettario.
<p>Articolo 1, commi 693- 694</p>	<p>Rivalutazione terreni e partecipazioni</p> <p>Viene riproposta la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, agricoli ed edificabili, posseduti al 1° gennaio 2020, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva da versare entro il 30 giugno 2020 (in caso di rateazione la prima rata).</p> <p>L'aliquota dell'imposta sostitutiva è unificata, prevedendola in misura pari all'11% sia per le partecipazioni in società non quotate, sia per i terreni.</p>

<p>Articolo 1, comma 695</p>	<p>Imposta sostitutiva cessione immobili nel quinquennio Sale al 26% l'imposta sostitutiva dell'Irpef applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni. L'imposta si applica all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), Tuir.</p>
<p>Articolo 1, commi 696-704</p>	<p>Rivalutazione beni di impresa Viene reintrodotta la possibilità per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - società di capitali; - cooperative; - <i>trust</i>; e - altri enti pubblici e privati che <ol style="list-style-type: none"> 1. esercitano attività commerciali; 2. sono residenti nel territorio dello Stato; 3. non adottano gli IAS nella redazione del bilancio <p>di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018. Sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa. Si applicabilità, in quanto compatibili, gli articoli 11, 13, 14 e 15, L. 342/2000 e i relativi decreti attuativi.</p> <p><u>Modalità di rivalutazione</u> La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020. La rivalutazione debba riguardare beni della stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell'inventario e nella Nota integrativa.</p> <p><u>Le imposte sostitutive e il versamento</u> Si applicano le seguenti imposte sostitutive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al saldo attivo della rivalutazione, affrancabile anche parzialmente, 10%; - al maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, che si considera riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, 12% per i beni ammortizzabili e 10% per i beni non ammortizzabili.
<p>Articolo 1, commi 710 e 711</p>	<p>Modifiche soggettività Ivie e Ivafe Per effetto delle modificazioni apportate all'articolo 19, D.L. 201/2011, a decorrere dal 2020, soggetti passivi sono anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - enti non commerciali; - società semplici, Snc e Sas <p>residenti in Italia, tenute agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività di cui all'articolo 4, D.L. 167/1990. Nei casi di esonero dagli obblighi di dichiarazione previsti dall'articolo 3, D.L. 167/1990, gli intermediari devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta. Infine, è previsto che, in riferimento all'Ivafe, per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.</p>

<p>Articolo 1, commi 738-783</p>	<p>Unificazione Imu-Tasi A decorrere dal 2020, viene abolita la Iuc, con l'eccezione della Tari, e viene rimodulata l'Imu.</p>
<p>Articolo 1, comma 792</p>	<p>Riforma riscossione enti locali A decorrere dal 2020, gli atti accertativi acquisiscono titolo esecutivo, a eccezione di quelli di importo non superiore a 10 euro. È previsto che, con decorrenza 1° gennaio 2020, l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti locali, nonché agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, emessi dagli enti medesimi e dai soggetti affidatari dei servizi di riscossione, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni generali in tema di esecuzione delle sanzioni tributarie. Per i tributi il pagamento deve essere effettuato entro il termine di presentazione del ricorso ovvero, per le entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione di tali entrate.</p>
<p>Articolo 1, commi 816-846</p>	<p>Canone unico patrimoniale di concessione A decorrere dal 2021 è introdotto il c.d. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di: - Tosap (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche); - Cosap (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche); - Icpdpa (imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni); Cimp (canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari); e - canone per l'occupazione delle strade. Sempre a decorrere dal 2021 è introdotto il cd. canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, in sostituzione di: - Tosap (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche); - Cosap (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche); e - Tari (tassa sui rifiuti) limitatamente ai casi di occupazioni temporanee.</p>

Conversione Decreto Fiscale

È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, la L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019, il c.d. Decreto Fiscale, di cui si offre un quadro sinottico delle principali novità di interesse.

Articolo	Contenuto
<u>Articolo 1</u>	Accollo dei debiti Viene regolamentata la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 2, L. 212/2000 consistente nell'accollo del debito di imposta altrui. In particolare è previsto che chiunque si accolli il debito d'imposta altrui, deve procedere al relativo pagamento secondo le modalità ordinariamente previste, con la precisazione che non è ammesso l'utilizzo in compensazione di crediti propri dell'accollante. Nel caso in cui non siano rispettate tali regole, i versamenti non si considerano eseguiti, con conseguente applicazione delle sanzioni ex articolo 13, D.Lgs. 471/1997. Gli atti di recupero delle sanzioni, dell'imposta non versata e dei relativi interessi sono da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento. L'accollante è coobbligato in solido per l'imposta e gli interessi. Con un provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno adottate le modalità attuative.
<u>Articolo 2</u>	Cessazione partite Iva e divieto di compensazione A mezzo dell'inserimento di 3 nuovi commi nell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, è previsto che, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita Iva, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, D.P.R. 633/1972, è fatto divieto di compensazione dei crediti, a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento. L'obbligo rimane in vigore fino a quando la partita Iva risulti cessata. Parimenti inibita è la compensazione (dei soli crediti Iva) per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati Vies. Il divieto rimane fintantoché non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione. Infine, nel caso di compensazione in divieto di quanto sopra previsto, il modello F24 si considera scartato.
<u>Articolo 3,</u> commi 1 e 3	Contrasto alle indebite compensazioni Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione del credito Iva annuale o da modello TR nonché dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può avvenire a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. La risoluzione n. 110/E/2019 ha fornito i primi chiarimenti al riguardo.
Articolo 3, commi 2 e 3	Compensazione crediti da parte dei sostituti di imposta Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, i sostituti di imposta potranno procedere alla compensazione dei crediti derivanti da eccedenze di versamento di ritenute e di rimborsi/bonus erogati ai

	<p>dipendenti, esclusivamente in via telematica. La risoluzione n. 110/E/2019 ha fornito i primi chiarimenti al riguardo.</p>
<p>Articolo 3, comma 4</p>	<p>Controllo sulle compensazioni a rischio L'Agenzia delle entrate, l'Inps e l'Inail definiscono procedure di cooperazione finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni, prevedendo la possibilità di invio di segnalazioni relative a compensazioni che presentano profili di rischio. Con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dai presidenti di Inps e Inail saranno individuate le procedure.</p>
<p>Articolo 3, commi 5 e 6</p>	<p>Sanzioni per indebite compensazioni A partire dalle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020, in caso di utilizzo in compensazione di crediti, in tutto o anche in parte, non utilizzabili, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento e applica la sanzione ex articolo 15, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997. Il contribuente ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per fornire i chiarimenti necessari. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non si ha quando il contribuente, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, provvedere al pagamento. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Inoltre, nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento si applica la sanzione pari a: - 5% dell'importi per importi entro i 5.000 euro e - 250 euro per importi superiori ai 5.000 euro per ciascuna delega non eseguita. È, inoltre, prevista la non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, D.Lgs. 472/1997, in tema di cumulo giuridico.</p>
<p>Articolo 4, commi 1 e 2</p>	<p>Contrasto all'omesso versamento di ritenute in settori <i>labour intensive</i> Con decorrenza 1° gennaio 2020 (quindi anche in relazione a contratti stipulati antecedentemente a tale data, come precisato dalla risoluzione n. 108/E/2019), viene introdotto il nuovo articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, con cui viene previsto che i soggetti residenti ai fini delle imposte dirette in Italia, quando affidano il compimento di un'opera o di più opere o di uno o più servizi: - di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, - tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma devono richiedere all'appaltatrice o alla subappaltatrice, che sono obbligate a provvedervi, copia delle deleghe di pagamento relative alle ritenute (per Irpef e addizionali) applicate ai sensi di: - articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973; - articolo 50, comma 4, D.Lgs. 446/1997; - articolo 1, comma 5, D.Lgs. 360/1998; e trattenute dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati in tali opere e/o servizi. A tal fine, tali ritenute devono essere versate distintamente per singolo committente e senza possibilità di compensazione. La risoluzione n. 109/E/2019 ha fornito le regole per la compilazione della sezione "dati anagrafici" del modello F24. Ai fini di consentire la verifica dei versamenti, entro 5 giorni dagli stessi, devono essere inviate al committente le deleghe e un elenco nominativo dei lavoratori,</p>

identificati tramite codice fiscale, che sono stati impiegati nel mese precedente direttamente nelle opere e/o servizi prestati, con il dettaglio delle ore lavorate, l'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente al lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. La risoluzione n. 108/E/2019 ha precisato che la ripartizione del totale ritenute del mese sul singolo committente va effettuata sulla base di parametri oggettivi, quale – ad esempio – il numero delle ore lavorate sulla commessa, rispetto al totale delle ore lavorate nel mese.

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate potranno essere disciplinate le modalità di trasmissione telematica di tali informazioni.

Se a tale data, l'appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, ha maturato il diritto a dei corrispettivi relativi al contratto, ma, alternativamente:

- non trasmette le deleghe;
- dalle deleghe risulti l'omesso o insufficiente versamento

il committente sospende, finché perdura l'inadempimento, il pagamento sino a un valore pari al 20% dell'opera o servizio, o per l'importo pari alle ritenute non versate. Inoltre, entro 90 giorni, deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

La ditta inadempiente non può intraprendere azioni esecutive finalizzate al soddisfacimento del credito.

In caso di inottemperanza agli obblighi di controllo e/o blocco dei pagamenti, il committente è tenuto al versamento di una somma pari alle sanzioni irrogate all'impresa inadempiente, senza possibilità di procedere a compensazione.

Per le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, è esclusa la possibilità di procedere all'estinzione delle obbligazioni relative ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi obbligatori, maturati in vigenza del contratto e relativi al personale direttamente impiegato, mediante compensazione

Le previsioni di cui sopra non si rendono applicabili se le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, trasmettano una certificazione attestante la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza delle ritenute, dei seguenti requisiti:

- a. siano operative da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi, inoltre, in tali periodi di imposta devono risultare versamenti registrati nel conto fiscale in misura pari a un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b. non risultino:
 - iscrizioni a ruolo,
 - accertamenti esecutivi o
 - avvisi di addebito

affidati all'agente della riscossione e relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali, di importo superiore a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (con esclusione delle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza).

La dichiarazione è rilasciata dall'Agenzia delle entrate ed è valida per 4 mesi.

[Articolo 4,](#)
commi 3 e 4

Estensione del regime del *reverse charge* Iva

Viene esteso il regime del *reverse charge* Iva alle prestazioni di servizi diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad *a-quater*), dell'articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di

	<p>proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma.</p> <p>Tale previsione non si estende alle operazioni effettuate nei confronti di P.A. e altri enti e società di cui all'articolo 17-ter, e alle agenzie per il lavoro.</p> <p>L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione da parte della UE.</p>
Articolo 6 , comma 1, lettera c)	<p>Restrizione all'utilizzo della dichiarazione di intento</p> <p>Viene fatto divieto di utilizzo della dichiarazione di intento per tutte le cessioni e importazioni definitive dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 937, L. 205/2017 (ad esempio la benzina e il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori).</p> <p>In deroga a tale divieto è previsto l'utilizzo della dichiarazione di intento in riferimento al gasolio commerciale utilizzato dai soggetti che esercitano alcune tipologie di trasporto di merci e passeggeri.</p>
Articolo 9	<p>Contrasto alle frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati</p> <p>Viene introdotta, al fine di contrastare le frodi nell'acquisto di veicoli usati, la preventiva verifica da parte dell'Agenzia delle entrate della documentazione, in tutti i casi in cui non previsto il versamento dell'Iva tramite modello F24 Elide (quindi anche per gli acquisti di auto usate UE da parte di soggetti privati).</p>
Articolo 10-bis	<p>Estensione del ravvedimento operoso</p> <p>Per effetto dell'abrogazione del comma 1-bis nell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, viene esteso l'istituto del ravvedimento operoso "lungo" (quindi anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione, ovvero di un anno dalla scadenza di versamento) anche ai tributi regionali e locali, con conseguente applicazione delle riduzioni delle sanzioni anche a detti tributi. Rimane invece vigente il divieto di ravvedimento per tali tributi a decorrere dalla conoscenza di avvio di pratiche di controllo o notifica di atti di accertamento.</p>
Articolo 13-ter, comma 1	<p>Anticipazione regime lavoratori impatriati</p> <p>Viene anticipato il regime agevolato dei c.d. impatriati al presente periodo di imposta 2019, a condizione che i contribuenti abbiano trasferito la propria residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile scorso. si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.L. 34/2019.</p>
Articolo 15, comma 2	<p>Obbligo di invio telematico dei dati al Sts</p> <p>Viene previsto l'obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2020, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sts e che utilizzano registratori telematici, di provvedere all'invio telematico dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri direttamente al Sts.</p>
Articolo 16-bis, comma 3	<p>Termine trasmissione oneri e spese</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2021, il termine per la trasmissione telematica, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dal contribuente, delle spese sanitarie rimborsate e delle spese individuate da DD.MM., scade il 16 marzo.</p>
Articolo 18	<p>Limiti all'utilizzo del contante</p> <p>Viene ridotto il limite all'utilizzo del contante nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021: 2.000 euro; - a decorrere dal 1° gennaio 2022: 1.000 euro. <p>Vengono, inoltre, in coerenza adeguati i minimi edittali delle sanzioni.</p>
Articoli 19 e 20	<p>Lotteria nazionale degli scontrini</p> <p>Viene posticipata al 1° luglio 2020 l'entrata in vigore della c.d. Lotteria degli scontrini.</p> <p>Ai fini della partecipazione non sarà più necessario comunicare all'esercente il proprio codice fiscale ma verrà utilizzato il codice lotteria rilasciato dal portale Lotteria accessibile dal sito <i>internet</i> dell'Agenzia delle entrate; l'esercente provvederà alla trasmissione dei dati.</p> <p>Viene prevista l'esenzione integrale da imposizione, per i premi relativi alla lotteria sugli</p>

	<p>scontrini.</p> <p>Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, vengo previsti ulteriori premi speciali per un ammontare annuo complessivo non superiore a 45 milioni di euro, oltre che premi per gli esercenti che certifichino le operazioni mediante fattura elettronica.</p> <p>Se, al momento dell'acquisto, l'esercente si rifiuta di rilevare il codice lotteria, il consumatore può segnalarlo nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito <i>internet</i> dell'Agenzia delle entrate; il dato sarà utilizzato ai fini della attribuzione del grado di rischio fiscale del soggetto.</p>
Articolo 21	<p>Invio telematico corrispettivi da parte degli esercenti commercio al minuto</p> <p>Viene introdotto il nuovo comma 5-<i>bis</i> nell'articolo 2, D.Lgs. 127/2015, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i soggetti che svolgono il commercio al minuto ai sensi dell'articolo 22, D.P.R. 633/1972, e che adottano sistemi di incasso, tramite carte di credito e di debito e altre forme elettroniche, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, tramite tali sistemi.</p> <p>Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, saranno definite le informazioni minime che devono essere trasmesse.</p>
<u>Articolo 22</u>	<p>Credito di imposta su commissioni pagamenti elettronici</p> <p>Viene introdotto un credito di imposta riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, in misura pari al 30% delle commissioni loro addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, nonché altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.</p> <p>Il credito spetta per le commissioni su operazioni rese dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al comma 1 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni a decorrere dal 27 ottobre 2019, sono definiti termini, modalità e contenuto delle comunicazioni.</p> <p>L'agevolazione è soggetta alle regole sul <i>de minimis</i>.</p> <p>Viene, da ultimo, previsto che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti tali sistemi di pagamento, provvedono a inviare agli stessi il riepilogo delle commissioni versate mese per mese.</p>
<u>Articolo 32</u>	<p>Iva scuole guida</p> <p>Viene modificato, in recepimento di quanto previsto con la sentenza della Corte di Giustizia UE, causa C-449/17, l'articolo 10, comma 1, n. 20), D.P.R. 633/1972 stabilendo che l'esenzione da Iva non è generalizzata a tutte le prestazioni didattiche ma solamente a quelle di insegnamento scolastico o universitario.</p> <p>A tal fine, non si considera tale l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1. Al contrario, rientrano nell'esenzione gli insegnamenti per le altre patenti in quanto preordinate all'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>Viene, inoltre, previsto, che sono fatti salvi tutti i comportamenti adottati anteriormente all'entrata in vigore della disposizione, fissata al 1° gennaio 2020.</p>

	Infine, viene disciplinata la certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni didattiche delle autoscuole prevedendone l'obbligo a decorrere sempre dal 1° gennaio 2020. In ragione delle possibili tempistiche di adeguamento è introdotto un periodo transitorio fino al 30 giugno 2020 nel quale le autoscuole possono procedere alla certificazione a mezzo di ricevuta fiscale.
Articolo 34	Compartecipazione dei Comuni alle entrate dalla lotta all'evasione Estesa, sino al 2021, la possibilità dei Comuni di ricevere il 100% della maggiori imposte accertate dall'Agenzia delle entrate a seguito di segnalazioni qualificate provenienti dai medesimi enti.
Articolo 37 , comma 1	Riapertura rottamazione Vengono riaperti i termini per poter fruire della c.d. rottamazione delle cartelle, posticipando l'originaria scadenza di versamento del 31 luglio 2019 al 30 novembre 2019.
Articolo 37, comma 1-bis	Estensione utilizzo compensazione sui carichi La possibilità di procedere alla compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della P.A. e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019, viene estesa al 2019 e al 2020.
Articolo 38-ter	Obbligo di pagamento della tassa automobilistica tramite sistema pagoPA A decorrere dal 1° gennaio 2020, scatta l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica con la piattaforma pagoPA.
Articolo 39 , comma 1, lettere a) - p)	Modifiche reati penali tributari <u>Dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti</u> A mezzo delle modifiche apportate all'articolo 2, D.Lgs. 74/2000 è elevata la sanzione per evasione avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che passa da 4 a 8 anni; inoltre, con l'introduzione del nuovo comma 2-bis, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. <u>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</u> Viene elevata, a mezzo delle modifiche apportate all'articolo 3, D.Lgs. 74/2000, la pena per l'evasione a mezzo di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti che passa da un minimo di 3 a un massimo di 8 anni. Invariate le soglie per la configurazione del reato. <u>Dichiarazione infedele</u> Viene modificata la pena per la dichiarazione infedele prevista dall' articolo 4 , D.Lgs. 74/2000, che passa a un minimo di 2 e un massimo di 4 anni e 6 mesi. Viene inoltre ridotto l'importo dell'imposta evasa che scende a 100.000 euro nonché quello degli elementi attivi sottratti a imposizione che scende a 2 milioni di euro. Infine, non danno luogo a punibilità le valutazioni che, complessivamente considerate (e non più singolarmente considerate), differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. <u>Omessa dichiarazione</u> Nel caso di omessa dichiarazione (anche dei sostituti di imposta) di cui all' articolo 5 , D.Lgs. 74/2000, viene elevata la reclusione da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni, fermo restando l'importo di 50.000 dell'imposta evasa. <u>Emissione fatture per operazioni inesistenti</u>

	<p>La reclusione prevista dall'articolo 8, D.Lgs. 74/2000 sale da un minimo di 4 a un massimo di 8 anni.</p> <p>Viene introdotta l'ulteriore previsione per cui si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nel caso di importi inferiori a 100.000 euro.</p> <p><u>Occultamento o distruzione di documenti contabili</u></p> <p>L'occultamento o la distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, viene, ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 74/2000, punito con la reclusione da 3 a 7 anni.</p> <p>Tutte le modifiche entreranno in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione</p>
<p>Articolo 39, comma 1, lettera q) e comma 1-bis</p>	<p>Casi particolari di confisca</p> <p>Il nuovo articolo 12-ter, D.Lgs. 74/2000, prevede l'applicazione della confisca obbligatoria (articolo 240-bis, c.p.) quando il contribuente è condannato o patteggia per uno dei seguenti reati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro; - nel caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro; - nel caso di emissione di fatture per operazioni non esistenti, l'importo non rispondente al vero è superiore a 200.000 euro; - nel caso di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, l'ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è superiore a 100.000 euro; - nel caso di falsità in transazione fiscale, l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro. <p>La disposizione si applica esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data del 25 dicembre 2019.</p>
<p>Articolo 39, comma 1, lettera q-bis</p>	<p>Casi di non punibilità</p> <p>Anche i reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture false e altri artifici (come già avveniva per quelli di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione) non sono punibili se i debiti tributari, comprensivi di sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.</p>
<p>Articolo 41, comma 1</p>	<p>Fondi di garanzia pmi</p> <p>Per l'anno 2019, il fondo di garanzia pmi viene finanziato con 670 milioni di euro.</p>
<p>Articolo 53</p>	<p>Incentivi all'autotrasporto</p> <p>Vengono stanziati, su base annua, per gli anni 2019 e 2020, 12,9 milioni di euro per gli investimenti per il rinnovo dei veicoli del trasporto merci su strada e per ridurre gli effetti climalteranti. I contributi sono concessi per gli investimenti per il rinnovo dei veicoli che siano effettuati fino al 30 settembre 2020 e che siano finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (<i>full electric</i>) ovvero a motorizzazione</p>

termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) 595/2009. Con decreto da emanarsi entro 15 giorni saranno individuati modalità e termini di presentazione della domanda, criteri di valutazione ed entità del contributo massimo erogato.
--

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.